

**FOGLIO INFORMATIVO**

**Fideiussione Omnibus**

**Informazioni sulla Banca**

**Denominazione e forma giuridica:** Farbanca Spa

**Sede legale:** Via Irnerio, 43/b – 40126 Bologna

**Sede amministrativa:** Via Irnerio, 43/b – 40126 Bologna

**Indirizzo telematico:** www.farbanca.com

**Codice ABI:** 3110

**Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia :** 5389

**Gruppo bancario di appartenenza:** GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA

**Direzione e Coordinamento:** GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA

**Numero di iscrizione al Registro delle imprese :** 01795501202

**Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce:**

- Fondo Interbancario per la tutela dei depositi
- Fondo nazionale di garanzia

**Capitale sociale:** Euro 28.242.100 i.v.

**Riserve:** Euro 5.679.190

**Caratteristiche e rischi tipici**

**Struttura e funzione economica**

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (cal. reviviscenza della garanzia).

**Legenda delle principali nozioni dell'operazione**

<b>Garante</b>	<i>E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca</i>
<b>Debitore principale</b>	<i>E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.</i>
<b>Importo massimo garantito</b>	<i>E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale</i>
<b>Reviviscenza della garanzia</b>	<i>Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati</i>
<b>Solidarietà fra fideiussori</b>	<i>E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debito re principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo</i>
<b>Regresso</b>	<i>E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca</i>

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### **Spese ed oneri**

Non è prevista la diretta applicazione di commissioni o spese a carico del fideiussore per il rilascio della garanzia a favore della Banca.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### FIDEISSIONE OMNIBUS

#### **Deroga all'art.1948 Cod.Civ.**

La fidejussione garantisce, tra le altre, qualsiasi obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso la Banca in relazione a fidejussioni dallo stesso debitore già prestate o che venissero prestate in favore della Banca nell'interesse di terzi, fidejussioni per le quali egli è obbligato nei confronti della Banca indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 1948 Cod. Civ.

#### **Oggetto della garanzia**

La fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

**Impegno a rimborsare le somme già incassate dalla Banca in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.**

Il fideiussore s'impegna a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.

#### **Solidarietà e indivisibilità nei confronti di eredi o aventi causa**

Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti degli eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

#### **Termine della garanzia. Recesso**

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata.

La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi ed ancora in circolazione.

#### **Responsabilità del fideiussore**

La Banca può azionare il proprio credito in via giudiziale nei confronti del debitore, del garante o di qualsivoglia altro obbligato, anche decorsi i termini di cui all'art. 1957 Cod.Civ.

#### **Pagamento del fideiussore.**

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

#### **Valore probatorio delle scritture contabili.**

Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della Banca.

#### **Invalidità dell'obbligazione garantita.**

Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

#### **Patto di compensazione volontaria**

Il fideiussore riconosce alla Banca il diritto di valersi anche nei suoi confronti, sin dal momento in cui gli sia comunicato il recesso dal rapporto garantito, della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili.

#### **Deroga all'art. 1945 Cod.Civ.**

Il fideiussore, al quale non si applichi la normativa relativa ai contratti con i consumatori, non potrà opporre alla Banca le eccezioni opponibili dal debitore principale, derogandosi pertanto all'art. 1945 Cod. Civ..

#### **Rinuncia ad opporre eccezioni**

Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

#### **Limiti al diritto di regresso o di surroga**

Il diritto di regresso o di surroga che spettasse al fideiussore nei confronti del debitore, coobbligati o garanti, potrà essere esercitato solo una volta estinte le ragioni di credito della Banca.

#### **Inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fidejussori.**

La fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.

#### **Rinuncia ad eccezioni di cui all'art.190 Cod. Civ.**

Il fideiussore dichiara che, quando analoga lettera di fidejussione sia rilasciata anche dal coniuge, l'obbligazione si intende assunta (ai sensi dell'art. 186 Cod. Civ.) da entrambi congiuntamente per la comunione legale o convenzionale, presente o futura, nonché separatamente con rinuncia ad ogni eccezione di sussidiarietà e di parziarietà di cui all'art. 190 Cod. Civ..

#### **Controversie e Foro giudiziario.**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto ed all'utilizzazione dei Servizi in esso regolati è competente in via esclusiva il Foro di Bologna, se il Cliente è un "Professionista"; quello di residenza o domicilio eletto del Cliente se lo stesso è un "Consumatore".